

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2020, il giorno ventidue Luglio, alle ore 12:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco FAUSTO TINTI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.136 - I.P. 2161/2020 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.9.0.0/1/2020

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA

Comune di Budrio. Variante al Rue vigente per rettifica di errori materiali e modifiche puntuali normative e grafiche adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 30.12.2019. Formulazione di riserve ai sensi degli artt. 33, comma 4 bis e 34, L.R. n. 20/2000, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 4, comma 4 L.R. n. 24/2017. Contestuale valutazione ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) ed esenzione dal parere in materia di vincolo sismico e verifica di conformità delle previsioni del piano.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

Oggetto:

Comune di Budrio. Variante al Rue vigente per rettifica di errori materiali e modifiche puntuali normative e grafiche adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 30.12.2019. Formulazione di riserve ai sensi degli artt. 33, comma 4 bis e 34, L.R. n. 20/2000, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 4, comma 4 L.R. n. 24/2017. Contestuale valutazione ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) ed esenzione dal parere in materia di vincolo sismico e verifica di conformità delle previsioni del piano.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Esprime*, in qualità di Rappresentante della Città Metropolitana di Bologna¹, le *riserve* nell'ambito del procedimento di approvazione della Variante al Rue vigente per rettifica di errori materiali e modifiche puntuali normative e grafiche adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 30.12.2019, sulla base delle considerazioni riportate in dettaglio nella Relazione istruttoria² predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nei termini di seguito precisati:

Riserva n. 1 relativa a Modifiche alla disciplina del territorio rurale e aumento del numero di unità immobiliari negli edifici localizzati in territorio rurale:

“Si chiede di eliminare la proposta di variante non essendo coerente con il PSC.

Si chiede, inoltre, di eliminare tutte le modifiche che incidono direttamente o indirettamente sugli obiettivi sopra descritti e che comportano un aumento del numero degli alloggi in territorio rurale non conforme con il PSC con un conseguente potenziale incremento della dispersione insediativa e del carico urbanistico in territorio rurale (a titolo esemplificativo le modifiche apportate agli artt. 4.6.7, 4.6.8 ecc.)”;

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

² Registrata in atti con P.G. n. 35837 del 15.07.2020.

Riserva n. 2 relativa alla Definizione degli “interventi non significativi” connessi all’esercizio dell’attività agricola:

“Al fine della definizione degli interventi “non significativi” connessi all’esercizio dell’attività agricola, ricordando la competenza del PTM sulla disciplina del territorio rurale, si chiede, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico, di assumere integralmente le disposizioni dell’Atto di coordinamento *Atto di coordinamento tecnico sull’ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati abitativi dell’imprenditore agricolo (articoli 36 e 49, LR 24/2017)*” che dovrà essere assunto quale unico riferimento, vista la sua diretta applicazione.”;

Riserva n. 3 relativa agli Interventi di modifica del sedime e della sagoma planivolumetrica esistente qualora l’edificio si trovi all’interno della fascia di rispetto di vincoli che ne pregiudichino l’uso o il recupero:

“Si chiede che la modifica della norma sia limitata ai soli casi di immobili localizzati in fascia di rispetto stradale o ferroviario qualora ammesso dalle norme relative all’ambito prevedendo che il nuovo fabbricato sia localizzato immediatamente all’esterno del limite di rispetto stradale o ferroviario. La norma del RUE dovrà prevedere (ad esempio attraverso un intervento diretto convenzionato) apposite garanzie, a tutela dell’interesse pubblico, finalizzate alla demolizione del fabbricato originario e al ripristino e alla rinaturalizzazione dell’area. Tale possibilità dovrà essere esclusa per gli edifici tutelati qualora la classificazione non ammetta interventi di demolizione con modifica di sedime.”;

Riserva n. 4 relativa allo IUC 21 in via Riccardina:

“Ritenendo la proposta di inserimento di uso residenza ordinaria con aumento di superficie utile in territorio rurale per lo IUC 21 non compatibile con la disciplina del territorio rurale e non sostenibile dal punto di vista ambientale come da relazione istruttoria di ARPAE AACM, si chiede di stralciare la modifica dalla variante al RUE.”;

Riserva n. 5 relativa alla revisione dei vincoli sugli edifici di valore storico-culturale e testimoniale:

“Si chiede che la modifica della classificazione degli edifici sia effettuata nel rispetto delle disposizioni del PSC (con particolare riferimento al numero delle unità immobiliari di tipo

residenziale) e delle considerazioni espresse da ARPAE AACM relativamente al rischio idraulico”.

2. *esprime* inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*³ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) della Variante in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale nonché della *Relazione Istruttoria resa da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana (AACM)*, pervenuta con Prot. n. 98417 del 8.07.2020⁴, allegata alla Relazione istruttoria sopra richiamata, nei termini di seguito riportati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT della variante al RUE, condizionata al recepimento delle riserve sopra esposte e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “proposta di parere in merito alla valutazione ambientale” predisposta da AAC Metropolitana di ARPAE (allegato A).”;

3. *dà atto dell'esenzione*, della Variante in esame, dal parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio sulla base delle motivazioni riportate nella motivazione;
4. dispone la trasmissione del presente atto al Comune di Budrio per il recepimento, in sede di approvazione della Variante al RUE, delle riserve formulate con il presente provvedimento ovvero per esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate⁵;

³ Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. La valutazione ambientale viene espressa sulla Variante al RUE in oggetto ai sensi dell'art. 5, comma 7 L.R. n. 20/2000, nell'ambito del procedimento di riserve previste ai sensi dell'art. 33, comma 4 bis dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, previa acquisizione delle osservazioni presentate e dei pareri resi dagli Enti ambientali interessati.

⁴ Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 34689 del 9.07.2020. Si richiamano le disposizioni riguardanti l'applicazione delle procedure previste in materia ambientale per i Piani urbanistici comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”. In riferimento a quanto previsto dalla Direttiva medesima, ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana (AACM) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat e predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale. Detta relazione viene inviata alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza all'interno dell'espressione in merito al Piano, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000.

⁵ Ai sensi art. 34, comma 7, L.R. n. 20/2000.

5. dispone, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna⁶.

Motivazione:

Il Comune di Budrio è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Piano Operativo Comunale (POC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), quali strumenti di pianificazione urbanistica approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000.

La vigente L.R. n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio” consente ai Comuni, in base alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. a), la possibilità di avviare ed approvare, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio e nelle more dell'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), i procedimenti relativi alle varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a nuove previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali, comprese le Varianti al RUE, mediante ricorso alla normativa previgente di riferimento.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 106 del 30.12.2019, il Comune di Budrio ha adottato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017, mediante applicazione delle norme procedurali di cui agli artt. 33 e 34, L.R. n. 20/2000, la Variante al Rue vigente per rettifica di errori materiali e modifiche puntuali normative e grafiche e ne ha trasmesso copia alla Città metropolitana di Bologna con nota Prot. n. 691 del 13.01.2020⁷, per la formulazione delle riserve di competenza.

La variante al RUE n 2/2019, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 106 del 30.12.2019, riguarda alcune modifiche normative e cartografiche. Con la presente variante il Comune propone alcune modifiche alla disciplina del territorio rurale al fine di consentire il recupero a fini abitativi di alcuni edifici non più utilizzabili ai fini agricoli. Viene inoltre proposta una revisione della classificazione di alcuni edifici di pregio storico - architettonico e l'inserimento di una norma che consenta la demolizione e ricostruzione (con sedime e sagoma planivolumetrica diversa) per gli edifici localizzati in “fascia di rispetto di vincoli” qualora questa ne precluda il recupero. Si propone, inoltre, una ridefinizione delle soglie di SU per i posti auto pertinenziali in area produttiva e alcune modifiche resesi necessarie in relazione ad

⁶ Ai sensi delle disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016, già richiamata.

⁷ Acquisita in atti con P.G. n. 1878 del 14.01.2020.

accordi negoziali stipulati dall'Amministrazione comunale e a quanto previsto dal Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari.

Per quanto riguarda la disciplina del territorio rurale la variante propone, in particolare, la modifica del numero massimo degli alloggi ricavabili per gli edifici esistenti, l'introduzione della definizione degli interventi in territorio rurale considerati "non significativi" e, come tali, non soggetti all'obbligo del Piano di Riconversione e Ammodernamento (PRA), e un aumento della SU per l'ambito IUC 21 localizzato in via Riccardina.

Sotto il profilo normativo la Variante al RUE in esame è sottoposta al procedimento di approvazione previsto per i Piani Operativi Comunali (POC), che prevede la formulazione di riserve da parte della Città metropolitana⁸, trovando applicazione l'art. 33, comma 4 bis L.R. 20/2000, dal momento che la Variante proposta presenta la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato.

Inoltre, poiché il RUE assume la natura di un vero e proprio strumento di pianificazione, esso è assoggettato alla procedura di *Valutazione ambientale*⁹ che la Città metropolitana è chiamata ad esprimere sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), al quale viene riconosciuto il valore del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 152/2006. Pertanto la Città metropolitana, in qualità di autorità competente, esprime la valutazione ambientale nell'ambito del procedimento di riserve sopra richiamate.

Con successiva nota Prot. n. 11006 del 28.05.2020¹⁰, il Comune di Budrio ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna la documentazione integrativa, a completamento della relativa richiesta da parte della Città metropolitana¹¹, a corredo degli elaborati costitutivi della Variante al RUE in oggetto, per i successivi adempimenti.

La Città metropolitana ha quindi avviato, con comunicazione Prot. n. 31290 del 22.06.2020, il procedimento amministrativo di formulazione di riserve e delle contestuali valutazioni di compatibilità ambientale, con decorrenza dei termini dal 28 maggio 2020, quale data di arrivo della suddetta documentazione integrativa, per la durata complessiva di 60 giorni quale termine perentorio previsto dalla legge e con scadenza entro il *27 luglio 2020*.

⁸Ai sensi dell'art. 34, comma 6 L.R. 20/2000.

⁹ Ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.

¹⁰In atti con P.G. n. 26792 del 28.05.2020.

¹¹Formulata con nota PG n. 5396 del 29.01.2020.

In considerazione della data di conclusione del procedimento, il Servizio Pianificazione Urbanistica ha quindi esaminato gli elaborati costitutivi della Variante ed ha predisposto la *Relazione istruttoria*¹², allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nella quale vengono formulate le riserve sui contenuti della proposta, nei termini richiamati nel dispositivo del presente provvedimento.

Nella suddetta Relazione viene inoltre espressa la Valutazione Ambientale sul Piano in oggetto, a seguito dell'esame dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni formulate da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana nella *Relazione Istruttoria*¹³, allegata alla Relazione istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica quale sua parte integrante e sostanziale.

In considerazione del contenuto della variante, che incide su aree già indagate in sede di approvazione di PSC e RUE generali, non si ritiene necessaria l'espressione di ulteriori valutazioni in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio previste dalla legge.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, e si richiama tutto quanto non espressamente riportato nel presente atto.

Si dispone, infine, la trasmissione al Comune di Budrio per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33¹⁴, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del

¹²Registrata in atti con P.G. n. 35837 del 15.07.2020.

¹³In atti con PG 34689 del 9.07.2020. Ai fini delle valutazioni ambientali di competenza, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE – AACM, come previsto ai sensi delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016.

¹⁴L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito agli atti il parere¹⁵ della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1: Relazione istruttoria (P.G. n. 35837 del 15.07.2020) corredata da:

- ALLEGATO A: Proposta di Parere motivato fornita da ARPAE – AACM (P.G. n. 34689 del 9.07.2020).

per Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA
Il ViceSindaco Metropolitano
FAUSTO TINTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

¹⁵Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.